

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 144

1. Per le finalità previste dall' articolo 105 è autorizzata al spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - viene istituito il capitolo 8728 (2.1.232.3.07.26) con la denominazione: << Sovvenzione al Comune di Venzone per le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e d' urgenza delle aree necessarie a realizzare l' insediamento abitativo denominato << Villaggio canadese >> >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 7 del 9.2.1993.

4. Sul precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.